

Studio Tributario e Societario



Tax Flash News

Speciale Legge di Bilancio 2024

N. 12 | Dicembre 2023

Deloitte.

In questo numero

LEGGE DI BILANCIO

- **Legge 30 dicembre 2023, n. 213. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026**
 - Estensione del regime della Participation Exemption agli enti non residenti (Art. 1, comma 59)
 - Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni quotate e non quotate (art. 1, comma 52 e ss.)
 - Plusvalenze relative alla cessione di immobili che abbiamo beneficiato di agevolazioni edilizie (art. 1, comma 64 e ss.)
 - Adeguamento esistenze iniziali imprese che non adottano gli IAS/IFRS (art. 1, comma 78 e ss.)
 - Differimento della deduzione delle quote di eccedenza derivante da perdite su crediti bancari e assicurativi (art. 1, comma 49 e ss.)
 - Compensazioni ex art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 (art. 1, comma 94 e ss.)
 - Compensazioni ex art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 – crediti INPS e INAIL (art. 1, comma 97)
 - Reddito di lavoro dipendente: fringe benefit e premi di produttività (art. 1, comma 15 e ss.)
 - Settore turistico- ricettivo-termale (art. 1, comma 21 e ss.)
 - Plastic tax e Sugar tax (art. 1 comma 44)
 - Cedolare secca sulle locazioni brevi (art. 1, comma 63)
 - Costituzione di Diritti reali di godimento (art. 1, comma 94)
 - Plusvalenza sulla cessione di metalli preziosi (art. 1, comma 92)
 - Aliquota IVA ridotta per i prodotti per l'alimentazione infantile, pannolini, seggiolini per auto e per i prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile (art. 1 comma 45)
 - Sgravio dell'IVA per le cessioni di beni ai viaggiatori extra-UE (art. 1 comma 77)
 - Sgravio dell'IVA per le cessioni di beni ai viaggiatori extra-UE (art. 1 comma 77)
 - Versamento dell'IVA per l'immatricolazione dei veicoli provenienti da San Marino e Città del Vaticano (art. 1 commi da 94 a 98)
 - Aliquota IVA dei pellet (art. 1 comma 46)
 - In breve: incentivi e agevolazioni

Legge di Bilancio

Legge 30 dicembre 2023, n. 213. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

Si riportano qui di seguito le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024.

1. Estensione del regime della Participation Exemption agli enti non residenti (Art. 1, comma 59)

Con una modifica all'art. 68 del TUIR viene inserito un nuovo comma 2-bis a norma del quale per le società e gli enti commerciali residenti in uno Stato Ue o See sono imponibili per il 5% le plusvalenze derivanti **(i)** dalla cessione di partecipazioni "qualificate" ex art. 67 comma 1 lett. c) del TUIR, **(ii)** aventi i requisiti per applicare la Participation Exemption a norma dell'art. 87, comma 1 lett. a), b), c) e d) del TUIR.

Le plusvalenze imponibili per il 5% del loro ammontare sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze. Tuttavia, se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, tale eccedenza può essere riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5% dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

Da tali nuove disposizioni deriva che dal 1° gennaio 2024, le plusvalenze realizzate da società ed enti commerciali non residenti, ove tassate anche in Italia, siano assoggettate all'imposta sostitutiva del 26% sul solo 5% del relativo ammontare.

2. Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni quotate e non quotate (art. 1, comma 52 e ss.)

La Legge di Bilancio proroga la disciplina relativa alla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024 di cui agli artt. 5 e 7 della Legge n. 448/2001.

In base alla predetta proroga è consentito alle persone fisiche, alle società semplici, agli enti non commerciali e ai soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle predette partecipazioni e dei terreni detenuti al 1° gennaio 2024, al di fuori del regime d'impresa, ai fini della determinazione delle relative plusvalenze di cui all'art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR.

L'imposta sostitutiva pari al 16% del valore rideterminato tanto delle partecipazioni quanto dei terreni può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024 (sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo). La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2024.

3. Plusvalenze relative alla cessione di immobili che abbiamo beneficiato di agevolazioni edilizie (art. 1, comma 64 e ss.)

La Legge di Bilancio, inserisce all'art. 67 del TUIR dopo la lettera b) la lettera b-bis) secondo la quale costituiscono redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione.

Con la novella in esame sono fatti rientrare tra i redditi diversi anche le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal Superbonus, che si siano conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione. Tali plusvalenze possono scontare l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, del 26%.

In aggiunta a ciò, la Legge di Bilancio ha anche corrispondentemente modificato l'art. 68, comma 1, del TUIR prevedendo che nel calcolo della plusvalenza, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene immobile oggetto di cessione di cui al nuovo art. 67, comma 1, lettera b-bis) del TUIR, se l'incentivo edilizio ha trovato applicazione nella misura del 110% e se sono state esercitate le opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura:

- qualora gli interventi agevolati si siano conclusi da non più di cinque anni all'atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi;

- diversamente, qualora gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all'atto della cessione, si tiene conto del 50% delle spese sostenute.

4. Adeguamento esistenze iniziali imprese che non adottano gli IAS/IFRS (art. 1, comma 78 e ss.)

Gli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 92 del TUIR. Si tratta, in specie, delle rimanenze: di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; di materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. Tale adeguamento può essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse. A seconda che venga effettuato tramite l'eliminazione o l'iscrizione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento di diverse imposte, non rilevando, in ogni caso, a fini sanzionatori di alcun genere.

In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento: **a)** dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L'aliquota media, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato; **b)** di un'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18%, da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) e il valore eliminato.

In caso di iscrizione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18%, da applicare al valore iscritto.

L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023. Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

5. Differimento della deduzione delle quote di eccedenza derivante da perdite su crediti bancari e assicurativi (art. 1, comma 49 e ss.)

La Legge di Bilancio prevede il differimento di una quota di deduzione, a fini IRES e IRAP, delle eccedenze derivanti da perdite sui crediti, per enti creditizi e finanziari e imprese assicurative, disponendo **(i)** il differimento della deduzione della quota dell'1% dell'ammontare dei componenti negativi, prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al **(ii)** il differimento della deduzione di una quota pari al 3%, prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo (cfr. art. 16, commi 4 e 9, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132).

La Legge poi prevede che nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso **(i)** al 31 dicembre 2024, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'art. 16, commi 4 e 9, del D.L. n. 83/2015, citato, limitatamente alla quota dell'1 per cento dell'ammontare dei componenti negativi ivi previsti; **(ii)** al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'art. 16, commi 4 e 9, D.L. n. 83/2015, citato, limitatamente alla quota del 3 per cento dell'ammontare dei componenti negativi ivi previsti **(iii)** al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028, non si tiene conto delle disposizioni della Legge di Bilancio qui in esame (e segnatamente dei commi 49 e 50 dell'art. 1).

6. Compensazioni ex art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 (art. 1, comma 94 e ss.)

La legge di Bilancio prevede che all'art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, sia inserito un nuovo comma 49-quinquies secondo il quale, in deroga all'art. 8, comma 1, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'art. 17, D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Le novità si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.

L'Agenzia delle Entrate può sospendere per trenta giorni l'esecuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni.

7. Compensazioni ex art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 – crediti INPS e INAIL (art. 1, comma 97)

L'obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni si applica anche ai crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL. Sostanzialmente, viene stabilito, in via generalizzata, che i versamenti siano effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni. Le nuove disposizioni decorrono dal 1° luglio 2024. Tuttavia, per i crediti INPS e INAIL viene demandata tanto la decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, delle nuove disposizioni quanto le modalità di attuazione a provvedimenti adottati d'intesa dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e dall'INAIL.

8. Reddito di lavoro dipendente: fringe benefit e premi di produttività (art. 1, comma 15 e ss.)

Per il solo periodo d'imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Tale limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12, comma 2, del TUIR.

Inoltre, per i premi e le somme erogati nell'anno 2024, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'art. 1, comma 182, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5%.

9. Settore turistico- ricettivo-termale (art. 1, comma 21 e ss.)

La Legge di Bilancio, al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, con reddito fino a euro 40.000, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale predetto mediante compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

10. Plastic tax e Sugar tax (art. 1 comma 44)

Si posticipa al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'efficacia della plastic tax e della sugar tax istituite dalla legge di Bilancio 2020.

11. Cedolare secca sulle locazioni brevi (art. 1, comma 63)

I redditi derivanti da contratti di locazione breve, in caso di opzione per l'imposta sostitutiva (la c.d. cedolare secca, cfr. art. 3, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23), sono soggetti a tassazione con aliquota pari al 26% (si rammenta che fino al 31 dicembre 2023 era 21%). Tuttavia, l'aliquota ridotta al 21% risulta applicabile ai redditi ritratti da contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Inoltre, qualora la locazione sia effettuata mediante intermediari o piattaforme telematiche, sono questi ultimi che devono applicare una ritenuta a titolo d'acconto pari al 21%. Se i corrispettivi sono incassati da soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia o in uno Stato membro UE, i suddetti adempimenti devono essere posti in essere dalla stabile organizzazione; se invece ne sono privi è necessario nominare un rappresentante fiscale.

12. Costituzione di Diritti reali di godimento (art. 1, comma 94)

Con una modifica all'art. 67, comma 1, lettera h), del TUIR (e all'art. 68), viene previsto che rientrino tra i redditi diversi oltre a quelli relativi all'usufrutto anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento (enfiteusi, superficie, uso, servitù).

13. Plusvalenza sulla cessione di metalli preziosi (art. 1, comma 92)

La legge di Bilancio 2024 modifica l'art. 68 co. 7 lett. d) del TUIR, eliminando la possibilità di determinare il reddito imponibile nella misura forfetaria pari al 25% del corrispettivo della cessione dei metalli preziosi.

14. Aliquota IVA ridotta per i prodotti per l'alimentazione infantile, pannolini, seggiolini per auto e per i prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile (art. 1 comma 45)

È innalzata dal 5% al 10% l'aliquota IVA per:

- il latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
- le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto;
- i pannolini per bambini;
- i prodotti quali assorbenti, tamponi e coppette mestruali, destinati alla protezione dell'igiene femminile.

È innalzata dal 5% al 22% l'aliquota IVA per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

15. Sgravio dell'IVA per le cessioni di beni ai viaggiatori extra-UE (art. 1 comma 77)

È stato ridotto da 154,94 a 70,00 euro l'ammontare complessivo delle cessioni, comprensivo dell'IVA, che può fruire dello sgravio dell'imposta previsto dall'art. 38-quater co. 1, d.P.R. 633/72 per i soggetti domiciliati o residenti al di fuori della UE che acquistano beni destinati all'uso personale o familiare da trasportarsi nei bagagli personali fuori dall'Unione. Il nuovo limite monetario, applicabile alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° febbraio 2024.

16. Estensione degli effetti della chiusura d'ufficio della partita IVA (art. 1 comma 99)

Sono ulteriormente rafforzati i controlli conseguenti all'attribuzione del numero di partita IVA, a esito dei quali l'Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente a comparire di persona, includendo anche il caso in cui il provvedimento di cessazione della partita IVA sia stato notificato dall'ufficio al soggetto passivo che ha fatto apposita richiesta di chiusura nei 12 mesi precedenti.

Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti esibiti, l'ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e irroga una sanzione pari a 3.000 euro. Inoltre, viene preclusa la compensazione "orizzontale" dei crediti fiscali e contributivi mediante il modello F24, a partire dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA. Per la riapertura della partita IVA è necessario il previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che abbia la durata di tre anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a 50.000 euro (salvo siano state commesse violazioni fiscali di ammontare più elevato).

17. Versamento dell'IVA per l'immatricolazione dei veicoli provenienti da San Marino e Città del Vaticano (art. 1 commi da 94 a 98)

Al fine di contrastare l'evasione dell'IVA relativa ai veicoli immatricolati in Italia, formalmente provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano, ma di fatto di provenienza intracomunitaria, la Legge di Bilancio 2024 estende il versamento dell'IVA con il modello F24 senza possibilità di compensazione agli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, nuovi o usati, introdotti in Italia dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano.

Di conseguenza, in applicazione dell'art. 1 commi 9 e 9-bis DL 262/2006, ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura, il versamento dell'IVA dovuta sulla prima cessione interna deve essere effettuato utilizzando la predetta delega di pagamento con l'indicazione, per ciascun mezzo di trasporto, del tipo di veicolo, del numero di telaio e dell'ammontare dell'IVA assolta.

18. Aliquota IVA dei pellet (art. 1 comma 46)

Per i mesi di gennaio e febbraio 2024, così come per l'anno 2023, l'aliquota IVA riferita alle cessioni di pellet è stabilita nel 10%, in deroga all'aliquota del 22% prevista per tali prodotti in via ordinaria.

19. In breve: incentivi e agevolazioni

- (i) Credito d'imposta per la ZES Unica Mezzogiorno: Il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno, di cui all'art. 16 del D.L. 124/2023, è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 1,8 miliardi di euro per il 2024.

- (ii) Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio: Viene esteso anche alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 il credito d'imposta per l'acquisto di gasolio nel secondo trimestre 2022 a favore degli autotrasportatori di merci per conto terzi.
- (iii) Proroga del credito d'imposta per imprese editrici di quotidiani e periodici: Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'art. 188 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2024 e 2025 nella misura del 30% delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2023 e 2024, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno.
- (iv) Modifica alla disciplina dei crediti d'imposta per il cinema: Sono previste alcune modifiche alla disciplina dei crediti d'imposta per il cinema di cui alla L. 220/2016 in termini di misura e adempimenti.
- (v) Rifinanziamento della Legge Sabatini: In relazione alla c.d. "nuova Sabatini", prevista dall'art. 2 del D.L. 69/2013, viene previsto l'incremento dello stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2024.

Contatti

Bari

Corso Vittorio Emanuele II, 60
Tel. 080 8680801
Fax 080 8680802

Bologna

Via A. Testoni, 3
Tel. +39 051 65821
Fax. +39 051 228976

Catania

Viale XX Settembre 70
Tel. +39 095 6147211
Fax. +39 095 6147212

Firenze

Via Pier Capponi, 24.
Tel. +39 055 2671211
Fax. +39 055 292251

Genova

Piazza della Vittoria, 15/34
Tel. +39 010 5317811
Fax. +39 010 585319

Milano

Via Tortona, 25
Tel. +39 02 83324111
Fax. +39 02 83324112

Napoli

Via Riviera di Chiaia 180
Tel. +39 081 2488200
Fax. +39 081 2488201

Padova

Via N. Tommaseo, 78/C
Tel. +39 049 7927977
Fax. +39 049 7927988

Parma

Via Paradigna, 38
Tel. 051 65821
Fax 051 228976

Roma

Via Vittorio Veneto, 89
Tel. +39 06 489901
Fax. +39 06 4740131

Torino

Galleria San Federico, 54
Tel. +39 011 55421
Fax. +39 011 5620395

Treviso

Viale Fratelli Bandiera, 3
Tel. 049 7927977
Fax 049 7927988

Varese

P.zza Montegrappa, 12
Tel 0332 1858342
Fax 02 83324112

La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso lo Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra Professionisti S.r.l. Società Benefit, per i danni derivanti a terzi dall'aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall'aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about.